

COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 del 03/12/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Formalizzazione di un accordo con la stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 per la gestione di procedure di gara concernente la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 62 del D.Lgs n. 36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006".

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 9,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE		X
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta il Dott. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Formalizzazione di un accordo con la stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 per la gestione di procedure di gara concernente la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 62 del D.Lgs n. 36/2023 relativa a “lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006”.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Inserita nella deliberazione di Giunta

n. **194** del **03 DIC. 2024**

Proponente: Assessore allo Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto : Formalizzazione di un accordo con la stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 per la gestione di procedure di gara concernente la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006".

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Maria Sgrò assessore comunale allo Sport;

Premesso che:

- recentemente ANAC ha emanato i provvedimenti (delibere 465, 466, 467, 468, 469 del 23 ottobre 2024), evidenziando che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o altra stazione appaltante qualificata), quest'ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Tale delega non deve configurare un'elusione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
- dal 1 luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023);
- l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un "accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza";

- l'art. 15 della L. n.241/90, come recepito nella Regione Siciliana con Legge Regionale n.7/2019, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;
- la stazione appaltante qualificata "Comune di Aidone" ha espresso disponibilità a collaborare con il nostro Comune per l'espletamento di procedure di gara, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Considerato che:

1. il nostro Comune, in quanto stazione appaltante non qualificata per appalto di lavori, necessita di tale supporto per procedure di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
2. è stato predisposto uno schema di accordo che disciplina i rapporti tra le parti e definisce i compiti rispettivi, in linea con le normative vigenti e con quanto previsto dall'ANAC che concerne la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006";
3. lo schema di accordo prevede la gestione delle procedure di gara da parte del Comune di Aidone, inclusi gli atti e i provvedimenti necessari, fino all'aggiudicazione;
4. la collaborazione consente il perseguimento delle finalità istituzionali del nostro Comune in ottemperanza alle norme di trasparenza, economicità ed efficienza;

Constatata la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

Verificata la completezza dell'istruttoria;

Acquisito ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente;

P.Q.S.


PROPONE:

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) Di approvare lo schema di accordo allegato ai sensi dell'art.15, Legge n°241/1990 e dell'art. 62 del Decreto Legislativo n°36/2023 da sottoscrivere tra la Stazione appaltante qualificata "Comune di Aidone" e la Stazione Appaltante richiedente "Comune di Ribera" per l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento sia lavori che di servizi e forniture in particolare per la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006";
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Infrastrutture ed Urbanistica a firmare lo schema di accordo con la stazione appaltante qualificata indicata nella narrativa del presente atto;

- 3) Dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'accordo, sono indicate nel quadro economico di riferimento;
- 4) Di dare mandato al responsabile del Settore Infrastrutture ed Urbanistica per il compimento di ogni atto necessario all'avvio delle procedure di gara.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione e l'accordo firmato al Comune di Aidone per l'esecuzione degli atti conseguenti.

Il RUP
Geom. Luigi Marino



L'Assessore allo Sport
Dott. Giuseppe Maria Sgrò





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto: Formalizzazione di un accordo con la stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 per la gestione di procedure di gara concernente la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 29/11/2024

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

(Ing. Salvatore Ganduscio)



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Formalizzazione di un accordo con l'ka stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 per la gestione di procedure di gara concernente la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto Polivalente sito in c.da Spataro del Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006".

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

27/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

**ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL
COMUNE DI AIDONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di novembre

TRA

- **COMUNE DI AIDONE (EN)** con sede nella piazza Umberto I° n°2, 94010 Aidone (EN) C.F. 82001630845, di seguito denominata, stazione appaltante qualificata, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Sebastiano Alesci autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Giunta n134 del 07/11/2024

E

- IL COMUNE DI RIBERA con sede in _____, C.F. _____
via,diseguito

indicato _____ anche "Stazione appaltante non qualificata" in persona del Sindaco pro
tempore/Dirigente del Settore , ing./dott. _____, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto _____
con deliberazione di Giunta n. _____ del _____

PREMESSO CHE:

Recentemente ANAC ha emanato i provvedimenti (delibere 465, 466, 467, 468, 469 del 23 ottobre 2024), evidenziando che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o altra stazione appaltante qualificata), quest'ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Tale delega non deve configurare un'elusione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

- Dal 1 luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023);
- l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un *"accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza"*;
- l'art. 15 della L. n.241/90, come recepito nella Regione Siciliana con Legge Regionale n.7/2019, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art.62 del D. Lgs. n.36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla stazione appaltante qualificata "Comune di Aidone" ai sensi dell'art.63 del D. lgs n.36/2023 per l'affidamento di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 3, lett. a) dell'art.9 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra identificate e rappresentate, stipulano quanto segue :

ART. 1 - OGGETTO

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di architettura e ingegneria, da parte del Comune di Aidone in favore e per conto della Stazione appaltante non qualificata, come indicata in premessa, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n.36/2023.
3. In particolare, l'attività concerne la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006".
4. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, RUP) della procedura di cui al comma precedente è l' arch./ing. [REDACTED], nominato con [REDACTED] della Stazione appaltante non qualificata.
5. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente al Comune di Aidone il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento, ossia l'espletamento di procedure sino all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione.

ART. 2 - COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA

1. Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata, tra l'altro ed in particolare:
 - a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché - nel caso di enti locali - l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano triennale delle opere pubbliche;
 - b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
 - c) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori e/o servizi di architettura e ingegneria). La Stazione appaltante non qualificata, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti;
 - d) la decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; con riferimento alle procedure negoziate previste dall'art. 50 comma 1 lett.c), d) ed e) del D. Lgs. n.36/2023, la suddetta decisione a contrarre dovrà contenere i criteri di scelta degli operatori da invitare tra quelli iscritti agli Albi di cui all'art.12 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, e secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023.

- e) la compilazione dello schema del bando, del disciplinare di gara predisposti dalla stazione appaltante qualificata;
- f) con riferimento alle procedure negoziate, l'approvazione dello schema di lettera d'invito predisposta dalla stazione appaltante qualificata;
- g) la nomina del RUP incaricato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023;
- h) l'acquisizione del CUP, se previsto;
- i) l'attività finalizzata ad attivare e definire la collaborazione con la stazione appaltante qualificata per l'avvio della fase di gara;
- j) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del D. Lgs. n.36/2023 ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art.15 comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante qualificata e non qualificata;
- k) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, della spesa per le attività delle commissioni giudicatrici;
- l) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi ed allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge sia nell'albo sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;
- m) la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D.Lgs.n.36/2023.
In proposito, si evidenzia che il suddetto articolo 8, al comma 3, prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento dei lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritti all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP"*. A tal proposito la Stazione appaltante non qualificata dichiara di possedere i requisiti di cui al periodo precedente.
- n) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

ART. 3 - COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

1. La stazione appaltante qualificata svolge le funzioni di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.36/2023 e dalla Legge Regionale n.12/2011 (come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12 del 12/10/2023), provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali della gara in argomento, ai sensi dell'art.15 comma 4 e 9 del D.Lgs.n.36/2023, e a quanto di competenza relativamente ai compiti previsti dall'art.6 comma 2) lettera l) e dall'art.7 dell'allegato I.2 al D. Lgs n.36/2023, sulla base del seguente schema:

Le funzioni di gara sono interamente demandate alla stazione appaltante qualificata. La stazione appaltante qualificata deve gestire tutte le operazioni di gara e adottare gli atti di aggiudicazione finali. La stazione appaltante qualificata assume piena responsabilità per tutte le fasi della gara, compresa la verifica di legittimità e l'aggiudicazione. Nello specifico :

a) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di gara al quale competono, oltre all'acquisizione del

CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;

b) nomina il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche al quale compete, tra l'altro, la

verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal D. Lgs.

n.36/2023; c) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, il quale procede - ai

sensi del comma 5 dell'art.17 del D. Lgs. n.36/2023 - tra l'altro, all'esame della proposta di aggiudicazione

alla migliore offerta non anomala e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la

verifica del possesso dei requisiti - di cui alla lettera precedente - in capo all'offerente, dispone

l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

d) trasmette, a cura del Responsabile della fase di aggiudicazione, terminati gli adempimenti di competenza

della Stazione appaltante qualificata, gli atti di gara al RUP della Stazione appaltante non qualificata, alla

quale compete la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la

conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023.

2. Con riferimento alle procedure negoziate, il RUP della Stazione Appaltante qualificata come previsto al comma 1 lett. c) che precede, individua - ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023 - gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti agli Albi di cui all'art.12 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n,12/2023.

La scelta è effettuata, secondo i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di

selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.36/2034 e dell'art. 12 comma 3 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023.

ART. 4 - COMMISSIONE DI GARA RELATIVA A PROCEDURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione di gara istituita ai sensi dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023) e secondo quanto previsto dall'art.93 comma 7 del D. Lgs. n.36/2023.
2. La Commissione di gara effettua, altresì, la verifica della documentazione amministrativa in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 lett. a) dell'Allegato I.2 e attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n.36/2023.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere pubblicate ai sensi di legge.

ART. 5 - COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVE A PROCEDURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Con riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dalla Commissione di gara istituita ai sensi dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023), in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. a) dell'allegato I.2.

La stessa Commissione di gara attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs.n.36/2023.

2. Tale Commissione sarà supportata – da personale esperto nell'uso della piattaforma elettronica certificata in uso dalla stazione appaltante Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), individuato con apposito provvedimento.
3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs.n.36/2023.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, da tre a massimo cinque, anche esterni, nominati in questo caso secondo le previsioni dell'art. 8 della Legge Regionale n.12/2023, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
5. La nomina della Commissione giudicatrice è di competenza del Dirigente dell'UTC della stazione appaltante qualificata.
6. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma dedicata (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA)).

Le spese sostenute dalla stazione appaltante qualificata per gestire l'intera procedura devono essere previste nel quadro economico.

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico della Stazione appaltante non qualificata.
2. Oltre alle somme di cui al presente articolo, restano a carico della Stazione appaltante non qualificata anche le spese relative ai costi per l'espletamento della gara (commissioni di gara ecc...) i contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante non qualificata.
3. Alla stazione appaltante qualificata sarà riconosciuto e pagato un importo dato dalla somma di una quota calcolata secondo fascia di popolazione ove si svolge l'intervento, una quota relativa all'importo posto a base di gara suddiviso per fasce di importo ed una relativa al rimborso delle spese dei componenti la commissione aggiudicatrice.

PROSPETTO IMPORTI SPETTANTI ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

	QUOTA
ABITANTI (€. 1.000,00 fino a 10.000)	0,1 €/abitante
I SCAGLIONE (0-500k€)	1,00%
II SCAGLIONE (500-2.000k€)	0,50%
ECCEDENZIA (>2.000 k€)	0,25%
Spese per commissione giudicatrice	€. 300,00 /seduta/componente oltre oneri ed IVA

3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 7 - DURATA

1. Il presente Accordo ha validità di anni 3, rinnovabile tacitamente per ulteriori 3 anni.

2. Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e della normativa vigente in materia.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda a quanto disposto dal D. Lgs. n.36/2023 e dalla Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, e alle ulteriori disposizioni previste nella stessa Legge Regionale n.12/2023.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo composto da n. [] pagine scritte per intero e n. [] righe della pagina [] ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B annessa, al D.P.R. del 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella del DPR n.131/86.

Aidone li.....


Firma

Firma


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 03/12/24. ore 9,00
Votazione UNANIME

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvoletto)






Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti




- AUGELLO LEONARDO
- CLEMENTE EMANUELE
- DI CARO GIOVANNI
- MICELI ROSALIA
- SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **03 DIC. 2024**

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li **03 DIC. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.